



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

PROVV. INTER. ALLE OO PP – VENETO

TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA-GIULIA

UFF. SALVAGUARDIA DI VENEZIA - OO MM PER IL VENETO

**DISCIPLINARE PER CONCESSIONE LAGUNARE**

Istanza di prot. n. 12176.02-04-2024

Repertorio n. 4256 - -

Reg. Conc. n. 9050

Cod. SID: 2024T001208

**VISTI**

il regio decreto 25 luglio 1904 n. 523; la legge 5 marzo 1963 n. 366;

il codice della navigazione e la normativa regolamentare di attuazione;

**LE PARTI**

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** – Provveditorato

Interregionale alle OO PP Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli Venezia-Giulia - Ufficio

Salvaguardia di Venezia - OO MM per il Veneto, C. F. numero 80010060277, di seguito

indicato come “*Amministrazione concedente*”;

**AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO – VENETO**

**AGRICOLTURA** con sede legale a Legnaro (PD), Viale dell’Università n. 14 cap. 35020,

C.F./P.IVA 92281270287 ed E-mail INFO@VENETOAGRICOLTURA.ORG, - di

seguito indicato come “*Concessionario*”, in persona del suo legale rappresentante Nicola

Dall’Acqua C.F. DLLNCL65E17L781E residente a Castelnuovo del Garda Via Gianfilippi


n. 11 cap. 37014.

**CONVENGONO E STIPULANO** quanto segue.

**Art.1. Oggetto della presente concessione** è l’occupazione di aree demaniali marittime

distribuite su tutto il territorio lagunare ricadenti nella Provincia di Venezia per una

superficie totale di circa 1.527,32 ettari. L’ubicazione delle aree oggetto di concessione è



indicata negli elaborati grafici redatti dall'Ufficio concedente che allegati alla domanda prot. n. 12176 del 02.04.2024 e visti dal Dirigente dell'Ufficio Salvaguardia, formano parte integrante del presente atto.

**Art. 2. Scopo della concessione** è destinare le aree in precedenza indicate a forme di sfruttamento compatibili, sotto il profilo ecosistemico, morfodinamico ed idrodinamico, delle risorse alieutiche lagunari ivi compreso l'allevamento estensivo delle specie appartenenti alla famiglia *Veneridae* esclusivamente nei termini e nei modi specificati nel successivo art. 3 del presente disciplinare. Tale sfruttamento, a norma dell'art. 45 bis del R.D. 30.03.1942 n. 327 (Cod. Nav.), può esercitarsi anche in subconcessione attraverso l'affidamento, da parte del concessionario, delle singole aree o parte di esse ai soggetti riconosciuti da Veneto Agricoltura, senza peraltro cedere nel contempo diritti in via permanente. La Società Veneto Agricoltura assume, in qualità di concessionario, la funzione di responsabile nei confronti dell'Amministrazione concedente.

**Art. 3 Opere.** È fatto obbligo al concessionario nell'esercizio della presente concessione provvedere, a proprie spese, alla conduzione delle seguenti attività:

a) per le attività di molluschicoltura dovranno essere rispettate le specifiche normative sanitarie vigenti in materia, dovranno essere acquisiti, prima dell'inizio di qualsiasi attività, le autorizzazioni/concessioni previste dalla normativa in materia di pesca e acquacoltura ed infine tutte le attività dovranno svolgersi in attuazione delle indicazioni previste dal Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura – Aggiornamento 2018 e relativa Valutazione di Incidenza Ambientale inoltrati in data 29.11.2018 – 50755/documit dal precedente concessionario S. Servolo Srl che costituiscono parte integrante della predetta istanza di concessione;

b) ogni forma di all'allevamento deve essere intesa come pratica culturale nella quale la fase di accrescimento delle specie oggetto di attività avvenga con l'esclusiva utilizzazione



*[Handwritten signature]*


*[Handwritten mark]*



delle fonti alimentari dell'ambiente;

c) le aree e i singoli lotti produttivi potranno essere delimitate ai vertici mediante l'infissione di paletti di segnalazione in legno (robinia o castagno) del diametro massimo di cm 12 dove dovrà essere affissa una targhetta in plastica o metallica con gli elementi identificativi specificati nel successivo art. 4. Lungo i tratti perimetrali rettilinei non inferiori a metri 25 potranno essere infissi paletti di segnalazione in legno (robinia o castagno) del diametro massimo di cm 8 ad una distanza non inferiore tra loro di metri 250. Detti paletti dovranno essere infissi con quota di sommità pari a m 2,20 sullo zero mareografico di Punta della Salute in modo da essere visibili anche in occasione di maree eccezionali (> 1,40 m). In alternativa alle essenze naturali indicate, i paletti di segnalazione potranno essere realizzati impiegando i materiali previsti nel protocollo di intesa denominato *“Modalità di utilizzo di legno o materiali alternativi per pali o strutture marittime in laguna di Venezia”* sottoscritto dal Magistrato alle Acque, dalla Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio di Venezia e Laguna e dal Sindaco di Venezia ed integrato dal documento recante le tipologie ammissibili in Laguna di Venezia siglato dai medesimi sottoscrittori in data 5.03.2015. I sub concessionari dovranno farsi carico della loro periodica manutenzione provvedendo alla loro tempestiva sostituzione non appena si rendono evidenti i segni dell'erosione marina. A tale proposito si evidenzia che eventuali inadempienze rispetto quest'ultimo punto espongono i sub concessionari stessi a responsabilità civili e penali in ordine ad eventuali incidenti a danno di terzi provocati dalla presenza delle punte di palo. Va comunque avviata da subito una revisione e razionalizzazione delle tecniche di delimitazione favorendo l'utilizzo di tecnologie di radiolocalizzazione (radar, gps, etc.) contenendo il più possibile l'impiego di strutture fisse (pali) che costituiscono pericolo per la navigazione ed impatto paesaggistico.

d) dal momento che all'interno delle aree concesse sono comunque legittime altre attività



a favore di terzi come la navigazione (effettuata con unità normativamente compatibili) e la pratica della pesca sportivo-dilettantistica esercitata con tecniche non in contrasto con le attività in concessione, i sub concessionari sono tenuti a rimuovere eventuali ostacoli sommersi presenti all'interno delle aree loro assegnate ovvero provvedere alla loro segnalazione qualora detti ostacoli fossero funzionali all'esercizio dell'attività stessa (ceste da preingrasso, etc.).

e) nelle aree oggetto della presente concessione, se non espressamente autorizzato dall'Amministrazione concedente, si fa assoluto divieto:

- di sub concedere aree per attività di allevamento sul fondale nelle quali vi sia la presenza anche limitata purché significativa di fanerogame marine;
- di provvedere sia direttamente che indirettamente all'espianto delle fanerogame marine eventualmente presenti all'interno delle aree in concessione;
- di erigere qualsiasi tipo di recinzione, quali: reti, cannicchi, grisiolo, funi o corde che collegano i paletti di delimitazione sia sommerse che galleggianti e comunque qualsiasi altro impedimento alla libera espansione della marea e alla navigazione autorizzata;
- di allevare specie alloctone con la sola deroga del *Tapes philippinarum*;
- di seminare, movimentare o raccogliere il prodotto con strumenti e mezzi meccanici dotati di forza motrice artificiale non previsti nel citato Piano presentato dal precedente concessionario S. Servolo S.r.l. e temporaneamente autorizzati dalle Amministrazioni competenti;
- di alterare lo stato naturale dei fondali, di modificare le quote originarie degli stessi e la loro composizione sedimentologica, utilizzando allo scopo sabbie, fanghi o altri materiali correttivi provenienti da altre zone.

f) è inoltre fatto obbligo:

- di mantenere una fascia di rispetto di metri 50 a cavallo delle linee tecnologiche



*[Handwritten signature in blue ink]*



sublagunari interrate che dovessero insistere all'interno delle aree concesse da non utilizzarsi per le attività colturali. In caso di realizzazione di nuovi impianti o di modifica dei tracciati esistenti nessun risarcimento potrà essere preteso dalle unità produttive salvo il solo riconoscimento dei cosiddetti "frutti pendenti" limitatamente alle superfici direttamente interessate.

- mantenere una distanza di almeno 50 metri dai siti archeologici ancorché segnalati successivamente alla data del presente atto, che non devono in alcun modo essere interessati da qualsiasi tipo di attività.

- al fine inoltre di consentire l'acquisizione di una serie di dati che rendano possibile la predisposizione di strumenti di monitoraggio, pianificazione e controllo delle attività connesse all'allevamento dei molluschi bivalvi, il concessionario dovrà inviare all'Amministrazione concedente, entro il 31 Marzo di ogni anno, una apposita dettagliata relazione riferita al precedente ciclo produttivo annuale appena conclusosi (28 Febbraio) circa le attività intraprese nelle aree in oggetto in cui verrà indicata:

- assegnazioni ed utilizzi delle singole aree;
- elenco degli operatori suddivisi per singola area (dati anagrafici);
- periodi di semina e/o di raccolta dei lotti delle specie oggetto di allevamento;
- ubicazione delle aree o zone di semina e/o raccolta delle specie oggetto di allevamento;
- rendiconto dettagliato sul ciclo produttivo annuale immediatamente precedente;

**Con cadenza annuale il concessionario sarà convocato presso la sede dell'Amministrazione concedente per la verifica dei presupposti che hanno determinato la scelta della gestione unitaria nell'allevamento delle vongole in Laguna di Venezia e quindi del proficuo esercizio della concessione. In tale circostanza il concessionario dovrà relazionare in merito alle attività di coordinamento attivate e concluse a beneficio di tutte le cooperative di pescatori. Verranno raccolti ed**







**esaminati eventuali reclami pervenuti dagli allevatori relativi alla mancata efficacia, efficienza ed economicità delle azioni compiute dal concessionario in qualità di referente dell'Amministrazione concedente e dall'esito di tale verifica sarà stabilita, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, la prosecuzione o la decadenza anticipata della concessione.**

Il concessionario non potrà erigere opere di qualsiasi natura, compresa l'installazione di strutture galleggianti o altre attrezzature di supporto alle attività di allevamento, se non preventivamente autorizzate dal concedente.

Il concessionario dovrà dotarsi di un vincolante regolamento interno per un ordinato e razionale svolgimento delle operazioni inerenti lo scopo della concessione, il predetto regolamento dovrà essere trasmesso all'Amministrazione concedente per eventuali osservazioni.

Vanno attivati, nei tempi tecnici necessari, tutti gli strumenti oggi realisticamente disponibili che permettano un controllo costante e in tempo reale delle imbarcazioni e, più in generale, dell'osservanza di tutte le condizioni incluse negli atti di concessione e sub-concessione (con particolare riferimento alle localizzazioni e alla corrispondenza delle imbarcazioni, degli strumenti e delle modalità di azione.

Qualsiasi inadempienza in merito alle sopraindicate disposizioni comporterà da parte dell'Amministrazione concedente l'adozione di provvedimenti a carico del concessionario previsti dalla Legge oltre alla messa in atto di tutte quelle iniziative che a giudizio suo e delle altre autorità competenti, si rendessero necessarie al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente lagunare ed il buon regime idraulico lagunare. In caso di inerzia della Società San Servolo, l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà, qualora lo ritenesse opportuno, di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori o cautelari direttamente a carico dei soggetti sub concessionari.



**Art. 4 Identificazione** al fine di identificare l'area concessa devono essere collocate ai vertici targhe in plastica o metalliche con il seguente testo:

**PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE**

**VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA-GIULIA**

**Concessione n. 9050**

**Titolare: Veneto Agricoltura**

**Subconcessionario: -----**

**Art. 5. Variazioni al contenuto della concessione** nessuna variazione può essere fatta dal concessionario nello scopo della concessione, nei limiti ad essa assegnati e nella sua ubicazione. Il concessionario non può, inoltre, compiere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non può cedere ad altri in tutto o in parte, o destinare ad altro uso il bene oggetto della concessione, né indurre alcuna servitù alle aree attigue a quelle concesse.

Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nei modi di esercizio, è richiesta preventivamente ed è consentita solo con la stipula di apposite autorizzazioni o atti aggiuntivi che accertino l'opportunità della variazione medesima.

Quando siano eseguite abusivamente nuove opere o siano eseguite innovazioni non autorizzate, l'Amministrazione ingiunge al concessionario di ricondurre l'area alle condizioni di fatto precedenti entro il termine di 30 giorni e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato. L'Amministrazione concessionaria

si riserva la facoltà di rettificare la delimitazione dell'area con successivo atto supplementare in dipendenza della ricognizione nel sito dei confini della zona stessa. Essa si riserva altresì la facoltà di esigere lo spostamento, la riduzione o la demolizione delle opere concesse per ragioni di pubblico interesse, quando ciò sia necessario, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia perciò diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.




**Art. 6 Responsabilità del concessionario** il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione concedente degli obblighi assunti con il presente atto e di ogni altro obbligo che discenda dalla legge, anche futura; è responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione. Il concessionario con l'atto di concessione rende indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata in dipendenza della concessione e dalla violazione di norme di legge.

**Il concessionario garantisce la buona conservazione del bene demaniale concesso e provvede all'ordinaria manutenzione delle opere e infrastrutture oggetto di concessione.**

**Art. 7. Vigilanza** l'esercizio della concessione è soggetto alle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, della legge 5 marzo 1963 n. 366, alle norme di polizia sul demanio marittimo e alle disposizioni delle competenti amministrazioni e ad ogni servizio di interesse pubblico.

**Art. 8. Obblighi del concessionario** il concessionario è obbligato:

- (a) a consentire l'accesso al bene demaniale concessogli al personale dell'Amministrazione concedente, alla Polizia Lagunare ed ai funzionari di Enti territorialmente competenti, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio;
- (b) a sorvegliare le aree concesse ed evitare che vengano utilizzate come deposito di materiali vari e/o scariche;
- (c) ad ottenere tutte le autorizzazioni e certificazioni, previste a norma di legge, che si rendessero necessarie per il corretto esercizio della concessione;
- (d) a collocare ai vertici delle aree concesse, le targhe identificative citate nell'art. 4 (ed ai fini della sicurezza alla navigazione tutte le strutture presenti devono essere sempre visibili);
- (e) a comunicare all'Amministrazione concedente eventuali cambi di domicilio, sede





legale e rappresentanti, riportati nel presente atto;

Se il concessionario non dovesse ottemperare agli obblighi derivanti dal presente disciplinare o non dovesse mantenere le opere in buono stato, sarà redatto dall'Amministrazione concedente apposito verbale di accertamento delle inadempienze che verrà notificato al concessionario in via amministrativa, con invito a provvedere di conseguenza entro un congruo termine.

Scaduto inutilmente tale termine, la concessione potrà essere revocata d'ufficio, con l'obbligo della conseguente riconduzione dei luoghi allo stato originario, obbligo che in caso di inadempimento viene eseguito d'ufficio con accollo al concessionario delle relative spese.

**Art. 9. Durata della concessione.** La presente concessione ha la durata di **10 (dieci)** anni, con decorrenza dalla data del decreto del Provveditore.

**Art. 10. Scadenza e Riassegnazione** scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora. La riassegnazione della concessione dovrà essere richiesta mediante Modello D1, munita di marca da bollo da € 16.00, inoltre la ditta dovrà consegnare, al personale addetto, anche una copia del file .xml generato dal SID almeno sei mesi prima della scadenza. La richiesta non determina alcun diritto o interesse legittimo al suo nuovo rilascio.

**Art. 11. Revoca e sospensione della concessione** sono previste per specifici motivi inerenti al pubblico uso o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione concedente. La revoca e/o la sospensione sono comunicate con preavviso di trenta giorni, fatti salvi i casi di immediato intervento da eseguirsi con rito di somma urgenza a norma del vigente regolamento.

**Art. 12. Decadenza della concessione** può essere dichiarata dall'Amministrazione concedente nei seguenti casi:



- (a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
- (b) per uso non continuativo dell'area durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
- (c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- (d) per omesso pagamento del canone, anche di una sola annualità;
- (e) per sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- (f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti, anche futuri.

La decadenza della concessione è pronunciata con decreto che verrà notificato al concessionario. Nel termine di 90 giorni dalla data della notifica il concessionario può presentare le sue deduzioni all'Amministrazione concedente. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

**Art. 13. Demolizione e Acquisizione delle opere** nei suddetti casi di scadenza, revoca o decadenza della concessione, le opere costruite rimarranno acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso. Se l'Amministrazione concedente non intende avvalersi di questa facoltà il concessionario ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione/demolizione delle opere stesse, alla rimessa in pristino e riconsegna del bene concessogli, nei termini che gli saranno notificati.

In caso di irreperibilità del concessionario la notifica avviene tramite affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni 10, nell'albo dell'ufficio del comune entro il cui territorio si trova la zona demaniale occupata.

Se il concessionario non esegue l'ordine di demolizione, l'Amministrazione ha facoltà di provvedere d'ufficio a spese del concessionario, anche in sua assenza.



**Art. 14. Recesso** se il concessionario intende rinunciare all'utilizzo del bene demaniale concessogli, ne dovrà dare comunicazione scritta all'Amministrazione concedente con preavviso di 90 giorni e dovrà provvedere al ripristino dello stato iniziale dell'area.

**Art. 15. Subingresso** la presente concessione è rilasciata esclusivamente al concessionario di cui alle premesse, il quale non può sostituire altri nell'esercizio della medesima senza chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione concedente, fatta salva l'opportunità specificata nel precedente art. 2, II^ comma.

**Art. 16. Canone Demaniale Marittimo** è stabilito in € 83.696,11 (euro ottantatremila-seicentonovantasei/11) per l'anno in corso in via provvisoria salvo conguagli sulla base dell'allegato A al decreto 46GAB e ss. mm. e ii. ed è subordinato a modifiche o adeguamenti da parte degli uffici competenti. Il concessionario si impegna ad accettare le variazioni del canone disposte dall'Amministrazione. Il canone può essere oggetto di revisione triennale nonché all'applicazione dell'indice di variazione ISTAT ai sensi dell'art. 04 del decreto-legge 05/10/1993 n. 400. Sino alla scadenza della concessione il pagamento deve essere eseguito in unico versamento entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno (salvo diversa indicazione dell'Amministrazione) e dovrà essere calcolato dal concessionario autonomamente applicando al canone annuo precedente l'indice di variazione che viene pubblicato sul sito di questa Amministrazione entro il mese di gennaio.

**Art. 17 Cauzione** all'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la presentazione del documento di seguito descritto, di aver eseguito il versamento di una somma a garanzia degli obblighi che assume per effetto della concessione: apertura deposito definitivo numero 1409642 del 10/07/2024 per l'importo di € 167.432,00 (centosessantasettemilaquattrocentotrentadue/00) presso la Banca d'Italia di Venezia – Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato così suddiviso:

a) € 167.400,00 (centosessantasettemilaquattrocento/00), quale deposito cauzionale;





b) € 32,00 (trentadue/00), quale imposta di bollo assolta in forma virtuale.

Il concessionario accetta che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga su di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

**Art. 18. Spese di istruttoria** e le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, ivi comprese le spese correnti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi da operarsi anche durante il normale esercizio della stessa, sono a carico del concessionario.

Il presente Disciplinare di Concessione mentre è impegnativo, per il Concessionario, già dalla data di sottoscrizione, lo diventerà per l'Amministrazione concedente, solo dopo l'emanazione del Decreto di approvazione da parte del Provveditorato.

Venezia, li **-9 AGO. 2024**

**Il Concessionario**

**Legale Rappresentante**

**Dott. Nicola DALL'ACQUA**

**Il Dirigente dell'Ufficio Salvaguardia**

**Dott. Ing. Valerio VOLPE**



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA  
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA 1  
SERIE ATTERVATI



Reg. il **30 OTT 2024** al n. **1208/3**

Liquidati Euro **16739,22**

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO **ALESSANDRA**

**BIASIOLO**